

ne di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di promuovere la vendita o direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

In definitiva, sia i patti contrattuali intercorsi tra il ricorrente ed H. sia i dettati legislativi fanno concludere che la vendita diretta porta a porta possa essere effettuata sia direttamente dall'incaricato sia da un *sub*-incaricato e che solo sull'ammontare degli ordini complessivi di vendita vengono conteggiate le provvigioni.

L'Ufficio - nel ricostruire il proprio impianto che ha posto a fondamento dell'avviso impugnato - non ha, peraltro, offerto alcuna prova, neppure indiziaria, che possa suffragare la propria tesi, vale a dire che la mag-

gior parte delle provvigioni liquidate da H. al ricorrente siano state conteggiate non sull'entità degli ordini di vendita, diretti e indiretti, bensì su altre attività connesse esercitate dal ricorrente a favore dell'azienda.

Da questo si deve concludere che tutte le provvigioni liquidate al ricorrente nell'anno 2010 sono state correttamente assoggettate alla disciplina speciale fiscale prevista dall'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Il ricorso viene accolto; la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso; spese compensate.

Vendita diretta al domicilio del consumatore e trattamento fiscale dei compensi percepiti dagli incaricati *di Francesco Garganese (*)*

La Commissione tributaria provinciale di Torino, con la sentenza n. 983/2016, analizza il regime fiscale applicabile, ai fini dell'IRPEF, ai compensi corrisposti dalle imprese ai propri incaricati alla vendita al domicilio del consumatore. A tal riguardo, partendo dall'esame della nozione civilistica di "vendita diretta a domicilio", i giudici di Torino concludono affermando che il regime speciale d'imposta, previsto dall'art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, consistente nel sottoporre a tassazione, mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, il 78% dei compensi corrisposti nell'anno al singolo incaricato, possa essere applicato anche alle provvigioni percepite con riferimento ad ordinativi di acquisto raccolti presso il domicilio del consumatore da *sub*-incaricati. Non è condivisibile, quindi, l'assunto dell'Amministrazione finanziaria secondo cui il regime d'imposta speciale sarebbe applicabile solo ai compensi percepiti dal singolo incaricato con riferimento agli ordinativi d'acquisto redatti personalmente presso il consumatore.

La vicenda devoluta all'esame della Commissione tributaria provinciale di Torino trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di un contribuente esercente l'attività di incaricato alla vendita a domicilio per conto di un'azienda multinazionale operante nel mercato della distribuzione di prodotti sostituitivi del pasto ed integratori alimentari. Da quanto emerge dalla motivazione della sentenza, nel caso di specie, l'Ufficio aveva contestato, in

gran parte, l'applicabilità del regime impositivo di cui all'art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai compensi percepiti nell'anno dal contribuente da parte dell'impresa venditrice dei prodotti. Quest'ultima, in ottemperanza al dettato legislativo richiamato, ai fini dell'IRPEF, aveva assoggettato la quota imponibile dei compensi corrisposti al proprio incaricato (pari al 78%) ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Tuttavia, l'Agenzia delle entrate, analizzando la causa genetica di

(*) *Dottore di ricerca in diritto tributario nell'Università del Salento. Avvocato in Roma e in Brindisi*